

3 maggio 2017



RETE PROFESSIONI TECNICHE

Rpt, elezioni riformabili

Italia Oggi pag. 36 del 3/05/2017

MANOVRA CORRETTIVA

Imprese, split payment indigesto

Italia Oggi pag. 33 del 3/05/2017

SENTENZA

Consiglio di Stato: massimo ribasso non motivato? Legittima l'impugnazione immediata del bando

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 3/05/2017

PRECOMPILATA

Operazione 730, consultazione online

Corriere della Sera pag. 37 del 3/05/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Durc e rottamazione delle cartelle: rilascio del documento a chi ha aderito entro il 21 aprile

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 3/05/2017

CONTENZIOSO

Liti fiscali con nuovo calendario

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 3/05/2017

DETRAZIONE IVA

Detrazione Iva in tilt sui tempi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 3/05/2017

CATASTO

Consultazione telematica planimetrie catastali: I controlli dell'Agenzia delle entrate

www.lavoripubblici.it del 2/05/2017

FOTOVOLTAICO

Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici: tutti i chiarimenti

www.ingenio-web.it del 2/05/2017

SCUOLA

Istruzione tecnica domani incontro all'Isti Cannizzaro

La Sicilia pag. 24 del 3/05/2017

Verso la meta le modifiche al dpr 169/2005 per le professioni tecniche

Rpt, elezioni riformabili

Consigli ridotti e rappresentanza di genere

DI BEATRICE MIGLIORINI

Si appresta a vedere la luce la riforma della disciplina delle regole elettorali per le professioni tecniche. Le nuove regole che andranno ad impattare sulle categorie appartenenti alla Rete delle professioni saranno razionalizzate, semplificate e uniformate. Sarà, quindi, aggiornato il dpr 169/2005, a partire dalla possibilità anche per i geometri, i periti industriali e i periti agrari di poter far riferimento a questa disciplina, fino ad arrivare alla riduzione del numero dei componenti dei consigli dell'ordine o dei collegi territoriali, oltre che dei consigli nazionali in base al numero degli iscritti. E senza che i tempi siano eccessivamente lunghi. Nei giorni scorsi il ministero della giustizia, infatti, per il tramite del sottosegretario Cosimo Maria Ferri, in risposta ad un quesito posto dal Andrea Mazziotti

Di Celso, presidente della commissione affari costituzionali della camera, ha fatto sapere che il progetto di riforma della disciplina elettorale è in dirittura d'arrivo a seguito dei numerosi confronti avuti con le professioni interessate.

Nel dettaglio, tra le priorità affrontate nel corso della proposizione delle modifiche, vi è stata quella di garantire in seno agli organi elettivi una adeguata rappresentanza di genere. Per quanto concerne il numero delle preferenze, «ciascun elettore potrà esprimerle in numero non superiore a una determinata soglia. Dovrà, inoltre, esprimere il proprio voto in favore di candidati appartenenti al genere meno rappresentato in una percentuale minima e la lista con le candidature dovrà, al riguardo, presentare candidati di entrambi i generi. Gli stessi principi, poi», si legge nella risposta del sottosegretario, «dovran-

no trovare attuazione per quanto concerne l'elezione dei consigli nazionali a cui sarà necessario procedere presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine», ha spiegato Ferri, «dovrà essere convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera a maggioranza dei presenti i candidati che intende eleggere. La scheda elettorale dovrà consentire un numero massimo di preferenze esprimibili non superiore ad una certa soglia, così come ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato dovrà essere attribuita una percentuale minima di voti espressi».

Ancora aperta, invece, la riflessione per quanto concerne la fissazione di un limite di eleggibilità e la revisione dei quorum elettorali. Per quanto riguarda il primo punto una delle proposte sul piatto, suscettibile di modifica, a seguito delle istanze delle categorie sarebbe quella di «imporre per pre-

sidenti e segretari un limite ma non per i consiglieri, per garantire una rotazione nelle cariche apicali e, quindi, garantire lì un turnover, e non perdere, invece, l'esperienza della continuità per quanto riguarda i consiglieri dell'ordine, proprio per garantire anche una funzionalità all'organo».

Per quanto concerne l'elezione degli ordini territoriali, invece, è oggetto di approfondimento l'ipotesi di modifica gli attuali quorum previsti dal dpr n. 169 del 2005, a norma del quale «in prima votazione l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto per gli ordini con più di 1.500 iscritti all'albo e la metà degli aventi diritto per gli ordini con meno di 1.150 iscritti all'albo».

Infine, è in corso di valutazione la possibilità che sia fissata un'unica data per lo svolgimento delle procedure elettorali degli organi e delle professioni.

—● Riproduzione riservata—

MANOVRA CORRETTIVA/ In commissione alla camera le prime audizioni sul dl

Imprese, split payment indigesto

Le pmi al governo: rispettare i termini dei rimborsi Iva

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Preoccupazione per l'aumento della pressione fiscale, in controtendenza rispetto al passato, e per l'estensione dello split payment (la trattenuta alla fonte dell'Iva al momento del pagamento della prestazione ai fornitori pubblici) a società controllate dalla p.a., società quotate e professionisti. Una misura che rischia di sottrarre liquidità alle piccole e medie imprese, soprattutto a causa dei ritardi nei rimborsi Iva. E' unanime il giudizio delle pmi sulla manovra correttiva dei



Francesco Boccia

conti pubblici (dl n.50/2017) giudicata priva di una visione di crescita per il futuro e di politiche a sostegno degli investimenti. In audizione dinanzi alle commissioni riunite bilancio e tesoro della camera dei deputati, le associazioni di categoria sono sulla stessa lunghezza d'onda. Da **Confapi** a **Rete Imprese Italia**, passando per **Confindustria** le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale giudicano l'esten-

sione dello split payment (che agisce in deroga agli ordinari criteri di riscossione dell'Iva, al punto che il governo ha chiesto una specifica autorizzazione all'Ue, concessa prima fino al 31 dicembre 2017 e ora estesa al 30 aprile 2020 ndr), in funzione di contrasto all'evasione Iva, uno snaturamento del tributo in quanto trasferisce «sulle imprese nuovi e ulteriori oneri».

Le pmi chiedono il rispetto dei termini di rimborso dell'Iva, ancora troppo lunghi nonostante l'impegno del governo nei confronti della commissione Ue a rispettare il termine di tre mesi. Il confronto con gli altri Paesi europei da questo punto di vista è infatti impietoso. Secondo la Banca Mondiale, per ottenere il rimborso di un credito Iva in Italia occorrono mediamente 602 giorni, contro i 35 giorni della Germania e i 126 della Spagna.

Pressione fiscale. Split payment a parte (da cui il governo si attende maggiori introiti pari a un miliardo nel 2017 e 1,5 mld nel 2018) il capitolo fiscale della manovra è ricco e porterà a raccogliere, nelle intenzioni del governo, i 3,4 miliardi necessari a ridurre il deficit dello 0,2% (dal 2,3% al 2,1%).

Si va dalla stretta sulle entrate da compensazioni dei crediti di imposta (975 milioni di euro per il 2017 e 1,9 miliardi di euro per il 2018), alla tassa sugli affitti brevi che porterà un gettito di 81 milioni di euro per il 2017 e 139 milioni di euro a partire dal 2018, dalla definizione agevolata delle controversie agli aumenti delle imposte sui

giochi e tabacchi, fino ai tagli alla spesa dei ministeri per 460 milioni di euro. I sindacati (**Cgil, Cisl, Uil, Ugl**) plaudono al fatto che non siano aumentate le tasse sul lavoro, ma al tempo stesso osservano, come fa la Cisl, che si tratta di misure poco utili per la crescita, anzi controproducenti perché «rischiano di indebolire una tenue ripresa».

Investimenti. Sul fronte degli investimenti, per esempio, bisogna fare di più perché nel 2016 la spesa per investimenti fissi lordi della p.a. è stata pari al 2,1% del Pil, il dato più basso mai rilevato prima, al di sotto delle attese del governo e ben lontano dalla soglia del 2,5%. Confindustria auspica «una robusta accelerazione, specie nel Mezzogiorno, per la competitività dell'economia italiana». Sulla stessa lunghezza d'onda Rete Imprese Italia, secondo cui le «stelle polari per il governo

devono essere la crescita, lo sviluppo e l'occupazione». Un orizzonte rispetto al quale, lamenta l'associazione rappresentativa delle pmi (che unisce **Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio**), la manovra si pone in netta controtendenza.

Locazioni brevi. Sulla norma che introduce la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi (cosiddetta norma Airbnb) in audizione c'è stato un botta e risposta tra **Federalberghi**, l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani e **Confedilizia**. Secondo la Confederazione della proprietà edilizia, l'introduzione della ritenuta fiscale per le locazioni brevi a carico di agenti immobiliari e altri soggetti per riscuotere la cedolare secca, estesa alla sublocazione, penalizza il settore immobiliare ed è frutto di «un pregiudizio», ossia «la presunzione di evasio-

ne generalizzata nella locazione turistica». «Ogni anno in Italia si realizzano 400 milioni di pernottamenti, ma per il Rapporto nazionale sul turismo si stima che se ne facciano un miliardo. Ci sono 600 milioni di pernottamenti non rilevati, nel sommerso», ha ribattuto il direttore generale di **Federalberghi**, **Alessandro Nucara**. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente della commissione bilancio della camera, **Francesco Boccia**, fermamente convinto che il web non possa più continuare ad essere un Far West privo di regole. «Chi utilizza le potenzialità della rete non può pensare di vivere nella totale assenza di regolamentazione. Le audizioni ci stanno mostrando un ulteriore spaccato di questa dicotomia, tra il mondo del web, esentasse e senza regole, e quello reale che rispetta le leggi e il Fisco dello stato italiano».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

03 Mag 2017

Consiglio di Stato: massimo ribasso non motivato? Legittima l'impugnazione immediata del bando

Mau. S.

Il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione con il massimo ribasso, è immediatamente impugnabile senza attendere l'aggiudicazione: sussistono, infatti, tutti i presupposti per non rinviare il ricorso alla conclusione delle gara, a cominciare da quello della legittimazione ad agire sulla base del diritto a partecipare alla competizione secondo «meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo».

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando le conclusioni dei giudici di primo grado, esaminando una causa intentata da una società nell'ambito di una gara bandita dalla Asl di Salerno. Al di là della procedura al centro della controversia, è rilevante, e assume valore generale, l'indicazione che arriva dai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini.

Il nuovo Codice appalti, specifica la sentenza n. 2014/2017 depositata ieri, ha chiarito che il criterio generale e "ordinario" in base al quale devono essere improntate le gare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un criterio che risulterebbe vanificato se, di fronte a una gara che prevede il massimo ribasso, si potesse fare ricorso solo ad aggiudicazione avvenuta.

In base alla ricostruzione delle sentenza, il nuovo Codice, infatti, ha stabilito «una vera e propria gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un appalto, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso», prima posti su un piano di parità, e «ha imposto l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio "principale" e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale" utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Operazione 730, consultazione online

Oltre 20 milioni i modelli precompilati dall'Agenzia delle Entrate. Così i tempi e le modalità per rivedere le dichiarazioni dei redditi

Precompilata parte terza. Da ieri è possibile consultare online i modelli 730 messi a punto dall'amministrazione e accettarli in toto o modificarli in autonomia o con l'aiuto di Caf e professionisti. Sono circa 20 milioni i moduli allestiti dall'Agenzia delle Entrate a cui si aggiungono altri 20 milioni di modelli redditi (ex Unico) che potranno essere inviati online fino al 2 ottobre. La stessa Agenzia fa sapere che nella prima mezz'ora dall'apertura del canale sono state oltre mille le dichiarazioni svedite in nar-

ticolare, i modelli 730 accettati senza modifiche e inviati alle Entrate sono stati 467, mentre quelli integrati sono stati 571. Inoltre, sempre nei primi 30 minuti, risultavano 5.024 modelli 730 e 146 modelli Redditi in fase di modifica o integrazione.

Dati istantanei che sono spia di quanto alta fosse l'attesa di questo provvedimento riveduto e corretto rispetto agli anni precedenti. Tanto è vero che dal 18 aprile, data dalla quale era possibile consultare il nuovo meccanismo, il Fisco ha

contato più di 1 milione e 400 mila accessi all'applicazione dell'Agenzia delle Entrate da parte di 962 mila utenti. Da ieri quindi niente più scontrini o le introvabili ricevute cartacee dell'anno precedente: fino al 24 luglio sarà possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia delle Entrate. Un'operazione che più o meno direttamente riguarderà oltre 59 milioni e 700 mila cittadini.

Isidoro Trovato

IN DIREZIONE DI SEQUATA

L'accesso

L'invio via web e le informazioni per ottenere il Pin

I modelli precompilati contengono tutti (o quasi) gli elementi utili per adempiere agli obblighi tributari da parte di lavoratori dipendenti e pensionati. A partire da ieri è aperto il canale per l'invio delle dichiarazioni precompilate senza gravare sui cittadini di oneri aggiuntivi nella regolazione dei doveri fiscali.

Da oggi dunque sarà possibile accettare la dichiarazione dei redditi così come precompilata dall'Agenzia delle Entrate, ovvero integrarla o modificarla. Per scaricare il proprio modello 730 precompilato dal sito Fisconline dell'Agenzia delle Entrate è necessario avere le proprie credenziali di accesso, ma al momento sono solo 5 milioni circa i contribuenti che ne sono in pos-



sesso. Per acquisirlo ci si può rivolgere a uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia o richiederlo online dal medesimo sito.

Un'altra possibilità per scaricare il modello precompilato è data a chi è già in possesso del «Pin dispositivo Inps». L'invio va effettuato entro il 24 luglio nel caso del 730 o entro il 2 ottobre nel caso del modello Redditi (ex Unico).

I. Tro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli sgravi

Il rimborso arriva in busta paga o con la pensione

Chi presenterà il modello precompilato potrà godere di diversi vantaggi a partire dall'ottenimento del rimborso d'imposta direttamente in busta paga, o sul cedolino della pensione, ed il non dover eseguire calcoli considerato che gli importi sono inseriti dal Fisco in virtù dei dati conosciuti.

Il modello 730 può essere presentato anche da chi ha redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come ad esempio contratti di collaborazione). Interessati anche gli eredi del contribuente defunto. Possono essere dichiarati pure redditi di terreni o di fabbricati. Da oggi gli eredi, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fi-



sca della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione.

L'Agenzia metterà a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite web.

I. Tro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anagrafe tributaria

Già inserite spese sanitarie e previdenziali

La vera novità 730 per l'anno di imposta 2016 riguarda la precompilazione delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti interessati. Con l'entrata a regime, infatti, del sistema Tessera sanitaria, in cui tutti i medici e le farmacie comunicano le spese sanitarie effettuate da ogni singolo contribuente, la sezione sulle spese mediche conterrà tutti i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria. In particolare entrano nella dichiarazione precompilata le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari anche se non accreditate, ivi inclu-



se anche le spese veterinarie. Previsti anche interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, contributi versati alla previdenza complementare e bonifici per le spese di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

I. Tro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli

Le modifiche e la richiesta dei documenti

Uno dei vantaggi nella presentazione del modello precompilato riguarda la fase dei controlli. Un 730 accettato così come predisposto dall'Agenzia delle Entrate non sarà oggetto di controllo successivo. Mentre, nel caso in cui il contribuente modifichi qualche dato potrà subire la richiesta della documentazione comprovante gli importi detratti a titolo di spese ed oneri. «L'inserimento di nuove voci di spesa rende la precompilata più fruibile, riducendo così le possibilità di errori» dichiara Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Si tratta di spese per l'istruzione dei figli, per la palestra, per le gite scolastiche, per la scuola di inglese. Ove il modello 730 sia presentato dal



Caf o dal professionista abilitato, anche laddove non contenga modifiche, sarà oggetto di controllo direttamente nei confronti del Caf o professionista abilitato che ha presentato la modulistica. In questo ultimo caso gli intermediari dovranno inviare la documentazione attestante i dati contenuti nel modello reddituale per conto dello stesso contribuente che ha fornito loro l'incarico.

I. Tro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dichiarazioni del 2016

MODELLO 730/2017 redditi 2016
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

CONTRIBUENTE (Politicante, Contrib. addizionale, Dichiarazioni congiunte, Pensionamento a REVISI)

DATI DEL CONTRIBUENTE (Cognome, Nome, Anno, Comune, Provincia, Indirizzo, CAP, Città, Stato)

RESIDENZA ANAGRAFICA (Comune, Provincia, CAP, Città, Stato)

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA (Telefono fisso, Cellulare, Indirizzo di posta elettronica)

COMUNICAZIONE AL FISCALISTA (Comune)

✓ I NUMERI

20 milioni

Le **dichiarazioni precompilate** già online e pronte per essere inviate

10 milioni

I **modelli** che possono essere modificati e che potranno essere inviati dall'11 maggio

800 milioni

I **dati** confluiti nei server quest'anno, che riguardano quasi 60 milioni di cittadini

✓ LE SCADENZE

30 giugno

Ultimo giorno utile per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

24 luglio

La data entro la quale la dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita direttamente tramite l'applicazione web

2 ottobre

Ultimo giorno utile per presentare il modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730

03 Mag 2017

Durc e rottamazione delle cartelle: rilascio del documento a chi ha aderito entro il 21 aprile

Massimo Frontera

Anche se il procedimento di definizione agevolata - previsto dal decreto legge 193/2016 sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle - «si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute» - «e, pertanto, fino a tale momento permane l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti previdenziali» - la regolarità può essere riconosciuta anche alle imprese di cui «si accerti» la «dichiarazione di adesione alla definizione agevolata», salvo verificare il puntuale pagamento di tutti i versamenti dovuti.

È, in sintesi, quanto affermano, con due distinte circolari l'Inps e l'Inail in relazione alla regolarità contributiva da attestare attraverso il rilascio del Durc alle imprese richiedenti, a seguito dell'adesione alla "rottamazione delle cartelle", prevista dal Dl 193/2016, per i contributi non versati all'Istituto di previdenza.

La circolare Inail (n.18 del 28 aprile) riassume le tappe che hanno portato alla decisione, anche a seguito di vari pareri acquisiti da parte di soggetti istituzionali (Ispettorato del lavoro e ufficio legislativo del ministero del Lavoro) e conclude che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva».

Con parole diverse il principio viene affermato anche dall'Inps, nella cui circolare 80/2017 del 2 maggio si legge che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inps affidati all'Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità».

Resta fermo che, le imprese devono anche essere in regola con i contributi relativi agli importi che non rientrano nella definizione agevolata.

SCARICA IL TESTO - LA CIRCOLARE INAIL SUL RILASCIO DEL DURC

A ogni successiva scadenza fissata per il pagamento dovuto per la regolarizzazione (in una soluzione unica oppure in più rate, da corrispondere tra il 2017 e il 2018), «la regolarità contributiva è attestata se l'agente della riscossione ne comunica il regolare versamento».

L'architettura telematica del Durc on line, riferisce la circolare Inail, si adeguerà per rendere automatiche e tempestive le fasi del rilascio del documento.

Manovra/1. Sospese sei mesi le impugnazioni che scadono entro il 30 settembre 2017 – Escluse le controversie in fase introduttiva

Liti fiscali con nuovo calendario

La sanatoria allunga i termini per tutte le controversie a prescindere dall'adesione

La **definizione** delle **liti pendenti** introduce una **sospensione dei termini di impugnazione**, con la conseguenza che occorrerà verificare le nuove scadenze per ciascuna posizione oggetto di contenzioso.

La manovra correttiva (Dl 50/2017) prevede infatti che per le controversie definibili sono sospesi per **sei mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della norma **fino al 30 settembre 2017**. Tale sospensione non è subordinata all'adesione alla definizione delle liti: in presenza dei requisiti legittimanti, i termini sono prorogati a prescindere dalla volontà del contribuente di presentare l'istanza di definizione.

Ricorsi in primo grado

Per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non è prevista alcuna sospensione, poiché la norma fa esclusivo riferimento all'impugnazione di pronunce giurisprudenziali e alla riassunzione; più in generale è comunque previsto che sono sospese le «controversie definibili». Si tratta, cioè, delle liti la cui costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Va da sé che se entro il 31 edicembre 2016 non è stato depositato il ricorso in Ctp, la controversia non è definibile e pertanto risulta automaticamente esclusa dalla sospensione. In termini concreti, ciò significa che la proposizione del ricorso avverso un atto impositivo deve avvenire entro le ordinarie scadenze (60 giorni ovvero 60+90 in caso di adesione) a prescindere quindi, dal nuovo istituto della definizione della lite.

Gradi successivi

La sospensione interessa invece le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali e regionali ovvero le riassunzioni una volta rinviata la causa da parte della Corte di cassazione. La nuova norma prevede infatti che siano «automaticamente» sospesi di 6 mesi i termini scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile scorso) e il 30 settembre 2017.

I termini ordinari di impugnazione sono di 6 mesi dal deposito della sentenza, mentre il termine breve è di 60 giorni dalla notifica della stessa. Esemplicando, ciò significa che se il 20 dicembre 2016 è stata depositata una sentenza della Ctp, l'appello presso la Ctr ordinariamente scadrebbe il 20 giugno 2017 (salvo la sentenza non sia stata notificata). In virtù però della sospensione prevista dalla definizione delle liti, vi è un'ulteriore sospensione di sei mesi, con la conseguenza che la nuova scadenza sarebbe il 20 dicembre 2017.

Diversamente, invece, una sentenza depositata il 20 ottobre 2016 non può beneficiare di alcuna proroga del termine di impugnazione. E infatti, i sei mesi ordinariamente previsti scadevano il 20 aprile 2017, ossia prima dell'entrata in vigore (24 aprile 2017) della nuova norma sulla definizione delle liti. Ne consegue, quindi, che tale pronuncia è divenuta definitiva e pertanto non solo non è possibile beneficiare della sospensione dei termini, ma tanto meno dell'istituto definitorio.

Analoga esclusione è prevista per la sentenza depositata il 30 settembre 2017: i termini per impugnare, infatti, scadranno oltre la data limite prevista dal nuovo istituto della definizione delle liti, e pertanto dovranno seguire le ordinarie regole per il calcolo dei termini (nella specie, l'impugnazione scadrà il 30 marzo 2018). In tale contesto va segnalato che la norma non fa alcun riferimento all'eventuale cumulo con la sospensione feriale. È tuttavia verosimile che solo nel caso in cui il termine originario di impugnazione scada nel periodo compreso tra l'1 e il 31 agosto, i 6 mesi di sospensione concessi dalla definizione delle liti, dovrebbero calcolarsi considerando 31 giorni in più.

La sospensione prevista dal nuovo istituto vale per le sentenze sia sfavorevoli al contribuente, per le quali quindi è quest'ultimo ad avere interesse all'impugnazione, sia favorevoli, ossia quando l'eventuale appello o ricorso in Cassazione possa essere proposto dall'Ufficio. Da segnalare, infine, che la sospensione di sei mesi vale anche per le impugnazioni incidentali, ovviamente solo ove i 60 giorni per la proposizione scadranno nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Per tutte le altre ipotesi, quindi, non vi sarà alcuna sospensione

A TUTTO CAMPO Lo stop ai termini per impugnare vale tanto per le sentenze sfavorevoli al contribuente quanto per appelli e ricorsi dell'Ufficio

dei termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

Manovra/2. Il Dl 50 limita la chance dello sconto d'imposta all'anno di acquisto e non a quello della fattura

Detrazione Iva in tilt sui tempi

L'esercizio del diritto entro l'anno non coincide con la registrazione

L'esercizio della detrazione dell'Iva entro l'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, come previsto dalla "manovrina" non collima con il termine della registrazione previsto dalla medesima norma.

L'articolo 2, comma 1, del Dl 50/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tale disposizione è in vigore dal 24 aprile mentre fino a tale data il diritto alla detrazione Iva poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Il forte accorciamento dei termini per detrarre l'Iva sugli acquisti pone indubbi problemi ai contribuenti specialmente con riferimento alle fatture di acquisto relative agli ultimi mesi dell'anno spedite mediante il sistema postale che nonostante le nuove procedure di trasmissione (posta elettronica, posta certificata, fatturazione elettronica) è un sistema tuttora molto utilizzato; in questi casi le fatture possono essere ricevute nell'anno successivo.

La norma prevede che la detrazione deve essere esercitata al momento in cui l'imposta diviene esigibile per l'Erario. L'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 dispone che l'imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell'operazione e cioè al momento della consegna per i beni mobili, della stipula per gli immobili e del pagamento per le prestazioni di servizi. Ebbene per i beni ricevuti nel mese di dicembre l'Iva deve essere detratta entro il termine massimo della dichiarazione annuale che comprende il medesimo mese, anche se la fattura, magari differita, perviene in gennaio.

L'ideale è venire in possesso della fattura entro il 16 marzo successivo e cioè entro il termine per la determinazione del saldo Iva della dichiarazione annuale; al limite va bene anche se la fattura di acquisto perviene entro il 30 aprile in quanto la dichiarazione Iva si presenta entro tale termine e fin tanto che la dichiarazione è aperta si può inserire una fattura di acquisto. Per lo più si rileverà un credito se la fattura è pervenuta dopo il conguaglio (16 marzo), ma niente di che.

Peraltro, casualmente il termine del 30 aprile entro il quale deve essere presentata la dichiarazione Iva, coincide con il termine ultimo (quattro mesi) per ricevere la fattura di acquisto, prima di procedere all'emissione della autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, con tanto di versamento dell'imposta per evitare la sanzione; quindi l'acquirente si dà naturalmente da fare per recuperare le fatture di acquisto dell'anno precedente.

Ciò che non torna è la norma del successivo comma 2 dell'articolo 2 della manovrina il quale dispone che la fattura di acquisto deve essere registrata nel registro degli acquisti, ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.

A questo punto i termini non coincidono. Ad esempio a fronte dell'acquisto di un bene nel mese di dicembre 2017, la detrazione dell'Iva deve essere esercitata nel medesimo periodo e al massimo nella dichiarazione Iva dell'anno 2017. Se però la fattura viene ricevuta come probabile, in gennaio, può essere registrata nell'anno successivo 2018, ma in tale anno l'imposta non potrà essere detratta. Nell'Iva c'è un principio base che l'imposta sugli acquisti è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione (articolo 1 del Dpr 100/1998).

Infine in ordine alla mancanza di una norma transitoria, tale circostanza può essere giustificata dalla sostanziale irretroattività della norma e ciò sta a significare che per gli acquisti effettuati fino al 23 aprile 2017, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine della dichiarazione Iva per l'anno 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Consultazione telematica planimetrie catastali: I controlli dell'Agenzia delle entrate

02/05/2017

L'Agenzia delle Entrate ha inviato a tutti i Consigli nazionali una circolare avente ad oggetto: "Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali - **Provvedimento 16 settembre 2010** (<http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Entrate-circolare-consultazione-planimetrie-catastali.pdf>)" con cui è comunicato che è stata avviata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un'attività finalizzata alla verifica del corretto utilizzo dell'attività di consultazione planimetrica. Nella circolare è evidenziato che il controllo è indirizzato alla verifica del rispetto delle procedure regolamentari, ossia che le visure richieste siano state finalizzate alla redazione di atti di aggiornamento catastale, alla stipula di atti notarili o a procedimenti giudiziari e che il professionista sia stato incaricato formalmente da un titolare di diritti reali sull'immobile o dall'Autorità giudiziaria.

L'Agenzia delle Entrate, poi, ricorda che l'inosservanza di tali obblighi può determinare una temporanea sospensione del servizio e, nel caso più grave, in cui il professionista non abbia avuto alcun incarico, può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella circolare vengono, per ultimo, invitati i Consigli nazionali delle professioni tecniche a sensibilizzare gli Ordini e Collegi provinciali e i propri iscritti ad utilizzare in maniera corretta il sistema telematico per la consultazione delle planimetrie catastali.

Ricordiamo che, per semplificare l'attività dei professionisti già dal 2010 l'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento del 16 settembre 2010**, ha istituito, per i soli soggetti abilitati alla trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali.

In riferimento alle informazioni generali sulle planimetrie catastali, sui modelli e le istruzioni e sulla Normativa e prassi possono essere trovate utili informazioni nella pagina dedicata dell'Agenzia delle entrate

(<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+ipotecari/Planimetria+catastale/Scheda+Info+Planimetria+catastale/>).

In allegato, poi, la nota dell'Agenzia delle Entrate inviata ai Consigli nazionali (<http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Entrate-circolare-consultazione-planimetrie-catastali.pdf>).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici: tutti i chiarimenti

del 02/05/2017

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – Articolo di Raffaele Pellino

Gli **impianti fotovoltaici** ed **eolici** possono beneficiare del **super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche**. L'agevolazione è esclusa, invece, per la **componente immobiliare** (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le **torri di sostegno** degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento** nella misura del **9%**.

Questo è quanto chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Si ricorda che la norma sul *super* ammortamento consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, **escludendo dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**.

Sono, quindi, chiaramente inammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche relativi alla **componente immobiliare** (voce "Fabbricati") in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% (inferiore appunto al 6,5%).

Relativamente, invece, alla "componente mobile" degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo.

In primo luogo, va evidenziato che la [circolare AdE 36/E/2013](#) ha attribuito il **coefficiente di ammortamento del 9%** ai soli impianti qualificabili come "**beni mobili**" in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il **coefficiente del 4%**, previsto per i fabbricati destinati all'industria, **agli impianti qualificabili come "beni immobili"**. La stessa circolare ha affermato che dette soluzioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell'eolico.

Successivamente, con la L. 208/2015 è stata introdotta la norma concernente i c.d. **imbullonati** secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono**

esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

In seguito a tale disposizione è stato chiarito che:

- con [circolare AdE 2/E/2016](#), **non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici** (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli **aerogeneratori** (rotori e navicelle);
- con [circolare AdE 27/E/2016](#), **per gli impianti fotovoltaici** dichiarati autonomamente in catasto, **vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima** per gli impianti a terra: il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all'interno dell'unità immobiliare.

In merito alla trattazione catastale delle **torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche** la citata [circolare AdE 27/E/2016](#) ha poi chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad **annoverare le stesse tra le “costruzioni”** e, come tali, quindi, da includere nella **stima diretta** finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

In tal caso, vanno considerate tra le **componenti immobiliari oggetto di stima catastale**: *“il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima”.*

Ciò detto, tenuto conto delle disposizioni in materia di “imbullonati”, la [circolare 4/E/2017](#) ha precisato che le **componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale** degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, **non possono essere considerate “beni immobili”** nel senso inteso dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento.

Di conseguenza – precisa l'Agenzia – ai costi relativi:

- alla **componente immobiliare** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'**aliquota di ammortamento fiscale del 4%**, prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni immobili;
- alla **componente impiantistica** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento fiscale del 9%** prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni mobili.

I contribuenti **potranno quindi fruire del super ammortamento**, qualora ve ne siano i presupposti, **solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche** in quanto tali componenti **non rientrano** nelle esclusioni previste dall'**articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2016** (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).

Istruzione tecnica domani incontro all'Isti Cannizzaro

Le chance di occupazione e di lavoro per il futuro sono sempre più riposte negli studi tecnici. Lo dicono le statistiche, lo conferma l'orientamento delle famiglie e dei ragazzi, sempre più spinti a cercare nella formazione tecnica la base ed il trampolino di lancio per progettare un futuro. Domani su questo tema si svolgerà, con inizio alle ore 9, un seminario all'Istituto Tecnico Cannizzaro dedicato proprio a "Il valore dell'istruzione tecnica come volano di impiego dei giovani nel territorio".

A moderare il dibattito sarà la dirigente scolastica dell'Isti Cannizzaro, la preside Giuseppina Montella, che introdurrà il dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania, dott. Emilio Grasso.

A seguire sono in programma gli interventi del vicepresidente vicario di Confindustria, dott. Antonello Biriaco e del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, dott. ing. Santi Cascone. Quindi interverranno il presidente del Corso di laurea in Ingegneria Industriale dell'Università, prof. ing. Massimo Oliveri, il presidente dell'Ordine dei Periti industriali, Nicolò Vitale, e il presidente dell'Ordine dei Chimici, dott. Claudio Torrisi.

